



COMUNE DI VALLO DI NERA
Provincia di Perugia

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 28-06-21**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Benedetti Agnese	P	RANCANI GIANNI	A
LAURETI SIMONA	A	STELLA TERESA	P
DI FAZIO STEFANO	A	MASSARI ANDREA	A
ALUNNO MANCINI SANTE	P	SAVERI AURORA	A
ROSATI ADOLFO	P	VALERI LEONARDO	P
NICOLAI SERENELLA	P		

ne risultano presenti n. 6 - Assenti n. 5 - In carica n. 11 - Totale componenti 11

Assume la presidenza Benedetti Agnese in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Isidori Roberta.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Illustra la proposta il Sindaco, che fa presente che le tariffe prevedono delle agevolazioni per alcune tipologie di attività che sono state costrette a chiudere a causa delle restrizioni covid, che elenca (bar, ristoranti, ecc.). Ricorda che il Consiglio nelle precedenti sedute aveva dato mandato all’Ufficio Ragioneria di proporre delle agevolazioni della tariffa ove possibile, con particolare riguardo alle attività non domestiche; ora, afferma il Sindaco, si dovrà cercare di trovare delle misure di sostegno per le famiglie. In ogni caso, le agevolazioni devono essere motivate, quest’anno sono state previste a causa della pandemia. Il Sindaco spiega che si procede con l’approvazione, sebbene il termine per l’approvazione delle tariffe sia stato prorogato.

Non ci sono interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Considerato che :

- l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- che la Regione Umbria con L.R. n.11/2013 ha istituito l’Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico (AURI) alla quale sono state conferite le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti delle autorità d’ambito territoriale;
- che l’Autorità di ambito denominata AURI (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico), come previsto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge pertanto le

COMUNE DI VALLO DI NERA

funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Viste

- le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, in materia di semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, e n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;
- la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 230 del 23 giugno 2020 avente ad oggetto “adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”;

Tenuto conto:

- che in data 15.03.2021 prot. n. 1908 l'AURI ha trasmesso a questo ente la delibera di validazione del PEF TARI 2021 di questo ente
- che il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 art 30 comma 1 ha modificato il termine di approvazione del PEF e delle tariffe Tari al 30/06/2021;
- che il vigente Regolamento Tari, approvato con delibera di C.C. n.27 del 30.09.2020 prevede che il tributo sia pagato in tre rate;

Tenuto conto che con proprio atto n. 21, del 28.06.2021, è stato preso atto e adottato il PEF 2021, del comune di Vallo di NERA validato dall'Auri con delibera n. 1 del 10.03.2021 e così determinato:

Rif	Comune	Vallo di Nera
	Quota parte Gestore	56.645
	Quota parte Comune (compresa IVA del	26.953
A	Totale "Costi Efficienti" MTR 2021 prima dell'applicazione del	83.599
	PEF 2020 - Approvato	66.207
	di cui costi variabili	37.860
	di cui costi fissi	28.347
	Fattore rho - Incremento % del PEF2021 sul PEF2020 (per definizione "tetto	4,53%
B	Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita. E' il	69.207
A-B	Delta costi "MTR 2021" e "Tetto Entrate Tariffarie": costi sopra-tetto, non	14.392
C	PEF 2021 FINALE, Iva	69.207
	Costi Variabili PEF2021 - Tv	40.532
	Costi Fissi PEF2021 - Tf	28.675

Dato atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

1. *contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del DL 248/07;*
2. *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
3. *le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*
4. *le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente*

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone “*il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158*” (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Tenuto conto che:

- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Considerato che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

Richiamato l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che “*L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica*”;

Richiamato:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in

COMUNE DI VALLO DI NERA

materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana

Ritenuto di:

- determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “*metodo normalizzato*” come da prospetto allegato;
- di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività come da prospetto allegato;
- di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:
 - Utenze domestiche: 85%
 - Utenze non domestiche: 15%
- di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell' Allegato “Tariffe TARI 2021 – Utenze domestiche” “Tariffe TARI 2021 – Utenze non domestiche”, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamati:

- la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, con la quale è stato dichiarato ulteriormente prorogato al 30/04/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerato che:

- i sotto il profilo generale, il prelievo sui rifiuti deve garantire, come previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti;
- ii comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 introduce un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare “*ulteriori riduzioni ed esenzioni*” rispetto a quelle già previste dalla normativa (comma 659) non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;
- iii con atto di Consiglio Comunale n. 25 del 30.09.2020 sono state approvate le tariffe TARI 2020 applicando le riduzioni obbligatorie previste dalla delibera ARERA n. 158/2020

COMUNE DI VALLO DI NERA

Richiamata la delibera di C.C. n. 12 del 29.04.2021 con la quale si è finanziato il conguaglio PEF TARI 2020 per un importo di € 4.295,00 con i fondi di cui all' art. 106 del D.L. n. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. n. 104/2020 nei limiti massimi previsti dell'importo di €5.558,83 attribuito a questo ente dalla tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020;

Richiamato il D.L.73/2021 art 6 che così norma:

1. *In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

2. *Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

3. *I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

4. *I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attivita' economiche beneficiarie.*

5. *Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*

Richiamato il nuovo Decreto Legge n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

Considerato che ad oggi non è ancora pubblicato il decreto di ripartizione delle risorse di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021, ma tenuto conto che l'IFEL ha stimato e ufficiosamente pubblicato

COMUNE DI VALLO DI NERA

la ripartizione che per il comune di Vallo di Nera sarebbe di € 3.184,00;

Ritenuto di stabilire un criterio di ripartizione proporzionale di riduzione sia per la parte fissa che per la parte variabile a valere sui fondi di cui all'art. 6 del D.L.73/2021 e le posizioni contributive dell'anno 2021 appartenenti alle seguenti categorie UND Attività appartenenti alla categoria tariffaria;

- 05) Alberghi con ristorante;
- 05) bis Agriturismo con ristorante;
- 06) Alberghi senza ristorante;
- 06 bis) Agriturismo senza ristorante;
- 06 ter) attività extra alberghiere;
- 16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
- 17) Bar, Caffè, Pasticcerie;

Ritenuto di stabilire per le suddette attività, una riduzione applicata proporzionalmente a valere sui fondi residui delle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate di cui alla tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.LGS 267/2000);

Acquisito il parere dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/2000 espresso in data con verbale n. 12, del 25.06.20121;

Si dà atto che il Consigliere Gianni Rancani ha interrotto il collegamento da remoto.

Con voti favorevoli n. 5, contrari nessuno ed astenuti n. 1 (Consigliere Valeri Leonardo)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le Tariffe TARI per l'anno 2021 e pertanto di approvare:
 - a. i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato", come riportati nell'allegato del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ovvero:
 - b. I coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999;
 - c. La ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021 tra utenza domestica e non domestica:
Utenze domestiche: 85%
Utenze non domestiche: 15%

COMUNE DI VALLO DI NERA

- d. le tariffe per l'anno 2021 della Tassa sui Rifiuti come riportate negli allegati del presente atto, Allegato "Tariffe TARI 2021 – Utenze domestiche" e Allegato "Tariffe TARI 2021 – Utenze non domestiche", che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), trovano copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti ovvero mediante inserimento nel Piano Finanziario.
4. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile".
5. Di stabilire le seguenti agevolazioni:
applicare un criterio di ripartizione proporzionale di riduzione sia per la parte fissa che per la parte variabile a valere sui fondi di cui all'art. 6 del D.L.73/2021 e le posizioni contributive dell'anno 2021 e a valere sui fondi residui delle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate di cui alla tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 appartenenti alle seguenti categorie UND Attività appartenenti alla categoria tariffaria:
05) Alberghi con ristorante;
05) bis Agriturismo con ristorante;
06) Alberghi senza ristorante;
06 bis) Agriturismo senza ristorante;
06 ter) attività extra alberghiere;
16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
17) Bar, Caffè, Pasticcerie.
6. Di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2021;
7. Di definire le scadenze di pagamento della TARI 2021 nelle seguenti date:
- 1 rata scadenza 15.09.2021;
- 2 rata scadenza 15.11.2021;
- 3.rata scadenza 15.01.2022;
- scadenza rata unica 15.11.2021.
8. Di dare atto che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Perugia nella misura del 5% con Delibera di Presidente.
9. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

Infine, visto l'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con voti favorevoli n. 5, contrari nessuno ed astenuti n. 1 (Consigliere Valeri Leonardo)

D I C H I A R A

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 IV comma D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Aielli Marika

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
Aielli Marika

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE
F.to Benedetti Agnese

R.G. n.

Lì 22-07-21

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 22-07-21 al 06-08-21 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

[X] Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

Vallo di Nera, lì 22-07-21

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to QUARANTINI GIAMPIERO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Vallo di Nera, lì 22-07-21

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
QUARANTINI GIAMPIERO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 22-07-21 al 06-08-21.

E' divenuta esecutiva il giorno 28-06-21:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Vallo di Nera, lì

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
QUARANTINI GIAMPIERO